

COMUNE DI ASSORO
Libero Consorzio Comunale di Enna

SCHEMA DI CONVENZIONE - DISCIPLINARE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità – alloggio per minori.
L'anno 2022, il giorno quattro del mese di agosto

TRA

L'Amministrazione Comunale di Assoro codice fiscale 000524230866, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene la dott.ssa Maria Ruffetto nella qualità di Dirigente del I° Settore, autorizzato alla stipula della presente convenzione con determina n. 586 del 04/08/2022;

E

L'Ente assistenziale Comunità Alloggio "Arcobaleno" con sede a Villarosa Via Papa Giovanni XXIII n 14 codice fiscale/P.I. 91033810861, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente contraente", rappresentato dal Dott. Salvatore Tornabene C.F. TRNSVT93P04C342W nato a Enna il 04/09/1993, in qualità di Rappresentante Legale, gestore della predetta comunità-alloggio – iscritta all'albo regionale ex art.26 della l.r. n.22/86, sezione minori al n. 2970 del 14/12/2009 per svolgere attività assistenziale in favore di minori presso la Comunità alloggio sita in Villarosa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - Utenza

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità-alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 01 minore D. A. di sesso M su n. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili.

Art. 2 – Modalità di ammissione

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita minori di sesso maschile e femminile di età compresa tra 0 e i 18 anni. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore

ART. 3 - Locali

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

ART. 4 - Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliare;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale),

- n. 1 psicologo o neuropsichiatra
- n. 1 assistente sociale
- n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per i servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale ai sensi della Legge n.2443 del 20/12/2017 che disciplina la professione dell'educatore ed esperienza lavorativa nel settore specifico. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

ART. 5 – Normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale ad ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 6 – Modalità di intervento

Nelle comunità-alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

ART. 7 - Assicurazione

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 8 – Assistenza igienico-sanitaria

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 9 - Vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

ART. 10 – Tabella dietetica

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

ART. 11 – Diario tecnico

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto della scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 12 – Corrispettivo del servizio

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € **1.353,40** (milletrecentocinquantatre/40) **comprensivo di IVA** per ogni posto ad esso riservato;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € **24,24** (ventiquattro/24), **comprensiva di IVA** del sussidio per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art.13 - Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. tramite fatturazione elettronica, come previsto dall'art. 25 del D.L. del 24 Aprile 2014 n. 66 convertito con modifiche nella legge 24 Giugno 2014 n. 89.

L'Ente dovrà, altresì, inviare all'A.C. i prospetti contabili, debitamente firmati dal legale rappresentante, dove devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 (quindici) giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 90 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Il pagamento è subordinato alla verifica, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/01/2008 n. 40, della regolarità del contraente e dalla verifica della regolarità della posizione contributiva attraverso la richiesta del DURC.

L'Ente gestore, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare per iscritto il C/C postale o bancario "dedicato" sul cui dovranno essere i relativi mandati di pagamento: in caso di inadempimento da parte dell'ente gestore dell'assolvimento del predetto obbligo la presente convenzione è nulla.

ART. 14 - Vigilanza

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ART. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione è valida:

- per n.l minori con decorrenza 01 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022, salvo quanto prescritto dal precedente art. 14 ed eventuali ulteriori provvedimenti da parte del Tribunale per Minorenni (es. revoca, ecc);

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

ART. 16 – Documentazione da produrre

La validità della suddetta convenzione è di anni 1 (uno) a decorrere della sottoscrizione. Rimane obbligo dell'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, dichiarazione sostitutiva firma del Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445,12000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:

- a) il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 45, 80, 83 e 86 del D.Lgs, 50/2016;
- b) che con D.D.R. n. 2816 del 14 DIC. 2009 l'Ente è stato iscritto all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 al n. 2970 della sezione corrispondente alla tipologia de servizio e della struttura;
- c) titoli professionali e generalità degli operatori utilizzati nel servizio e il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard qualitativi/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- d) di impegnarsi ad applicare il C.C.N.L. di categoria nei confronti degli operatori impiegati;
- e) rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento al personale interno che agli utenti;
- f) l'adempimento di tutte le clausole convenute riportate nel presente atto;
- g) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate, e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n.196/03 e di comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- h) impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;
- i) che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC;
- j) di essere in possesso della tabella dietetica per i pasti approvati dall'Azienda Provinciale con procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 7 Aprile 1999, n. 128 e successive integrazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati all'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza annuale, l'Assistente Sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze dell'Ente contraente alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione minori tip. Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio curriculum professionale;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- tutti i dati per la richiesta dei DURC.

ART. 17 – Registrazione convenzione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

ART. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 19 – Foro competente

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Enna.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente
Sig. Salvatore Tornabene

L'Ente locale
Dott.ssa Maria Ruffetto